

Autorizzazione relativa alla concessione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di non sollevare obiezioni

(2006/C 7/06)

Data di adozione: 20 luglio 2005

Stato EFTA: Islanda

Aiuto n.: Caso 55362

Denominazione: Riduzioni di imposte e tasse a favore della fonderia di alluminio Norðurál hf. di Grundartangi, Islanda

Obiettivo: L'obiettivo dell'aiuto, concesso mediante (i) modifiche di un precedente regime di riduzioni di imposte e tasse e (ii) alcune riduzioni di imposte e tasse non notificate (facenti parte del regime) è di attirare investimenti nella regione Vesturland.

Base giuridica: Gli strumenti giuridici preesistenti, ossia:

- (i) la legge n. 62 del 27 maggio 1997, che autorizza a concludere accordi relativi a una fonderia di alluminio a Grundartangi (di seguito la «legge Grundartangi») e
- (ii) l'accordo sull'investimento, del 7 agosto 1997, tra l'azionista unico di Norðurál hf., Columbia Ventures Corporation, e il governo islandese (di seguito denominato l'«accordo sull'investimento») sono stati modificati mediante:
 - (i) la firma, il 9 febbraio 2005, della «seconda modifica dell'accordo sull'investimento» da parte del governo islandese e di Century Aluminum e
 - (ii) la legge n. 85/2003 (adottata dall'Althingi il 13 marzo 2003) che modifica la legge Grundartangi in modo analogo all'accordo sull'investimento.

Stanziamen^{to}/durata: 88,3 milioni di EUR e intensità di aiuto del 10,7 %. Il regime è stato autorizzato fino al 31 ottobre 2018.

Forma di aiuto: Riduzioni di imposte e tasse

Decisione:

1. L'autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni sulla concessione di aiuti a favore di Norðurál hf. attraverso le seguenti (i) misure di aiuto non notificate facenti parti di un regime di aiuti precedentemente approvato e (ii) modifiche introdotte nel suddetto regime di aiuti:
 - aliquota massima dell'imposta sul reddito delle società del 18 %;

- ammortamento accelerato degli attivi;
- un periodo di tempo minimo di nove anni per detrarre le perdite di esercizio;
- esenzione dai dazi doganali e dalle accise sulle importazioni o sull'acquisto sul mercato interno di materiali utilizzati per la costruzione di Norðurál hf.;
- dilazione del pagamento dell'IVA sulle importazioni;
- esenzione dalle accise e dai dazi doganali sui materiali utilizzati per il funzionamento di Norðurál hf.;
- differimento d'imposte per quanto concerne i fondi destinati ad un conto speciale e ammortamento accelerato degli attivi acquistati per tali fondi;
- esenzione dal pagamento delle tasse per i controlli di sicurezza della produzione di elettricità;
- la differenza tra l'importo da versare per legge per l'occupazione del suolo e l'importo effettivamente versato e
- il mancato pagamento dell'affitto per le maggiori dimensioni dei terreni tra il 5 febbraio 2005 ed il 1° gennaio 2006.

2. L'aiuto di Stato contenuto nelle misure sopramenzionate deve essere calcolato tenendo conto del massimale di aiuto fissato nella «decisione relativa alle misure adeguate» e deve rispettare tutte le condizioni previste dalla stessa decisione, in particolare, l'importo massimo dell'aiuto di 88,3 milioni di EUR, l'intensità massima dell'aiuto del 10,7 % e la scadenza, l'8 luglio 2018, del regime di aiuti Grundartangi.
3. L'Islanda è invitata a presentare relazioni annuali sull'attuazione del regime di aiuti ai sensi della parte II, articolo 21, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte in combinato disposto con gli articoli 5 e 6 della decisione 195/04/COL dell'Autorità di vigilanza.
4. L'Islanda è destinataria della presente decisione.

Il testo della decisione nella lingua facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://www.eftasurv.int/fieldsOfWork/fieldStateAid/stateAidRegistry>